

TUTTI IN PIEDI, ENTRA LO SCI

HA AVUTO LUOGO, PRESSO IL **TRIBUNALE** DI TORINO, UN CONVEGNO SULLA **SICUREZZA** DEGLI SPORT INVERNALI IN MONTAGNA, DEDICATO SOPRATTUTTO AD AVVOCATI E GIUDICI. ECCO COM'È ANDATO IL PRIMO TEMPO

Venerdì 28 novembre, come annunciato sul numero della Rivista del 15 ottobre, si è tenuta la prima giornata del Convegno Lo Sci e il Diritto, organizzato dalla Commissione Scientifica dell'Ordine degli Avvocati di Torino. La giornata di lavori, che si è svolta nella prestigiosa Aula Magna intitolata all'Avv. Fulvio Croce, ha avuto per argomento «Le norme e le stazioni sciistiche» e ha visto l'esposizione di professionisti a vario titolo del settore del nostro sport e del diritto. I relatori hanno proposto all'uditorio un'ampia schiera di argomenti di riflessione e di informazioni utili con riferimento sia alla sicurezza che alle norme che regolano la materia sia sotto l'aspetto istituzionale, che sotto quello della responsabilità. In particolare, dopo l'introduzione curata dall'Avv. Mauro Manassero in ordine ai contenuti della Legge n. 363 del 24 dicembre 2003 per la parte dedicata agli obblighi del gestore degli impianti di risalita, ha preso la parola il Consigliere Regionale della Croce Verde, responsabile per il settore Soccorso Alpino, Dott. Gianbeppe Gatti che, dopo il breve racconto della storia della Croce Verde nel mondo dello sci (fin dalla partecipazione quali soccorritori in occasione della Coppa del Re a Sestriere nel 1935!), ha reso interessanti dati circa le caratteristiche e le percentuali degli interventi di soccorso svolti negli ultimi anni. Ha poi informato il pubblico dei contenuti e della rilevanza tecnico giuridica della Scheda d'intervento che i soccorritori compilano ogni qualvolta vi sia un intervento. Documento, questo, che quasi sempre è risolutivo negli accertamenti successivi ai sinistri.

Si è passati, quindi, alle relazioni curate da due professionisti del diritto, Avv. Paolo Censi di Latina e Avv. Daniele Mazzoleni di Torino, che hanno offerto al pubblico due approfondite analisi della norme che regolano l'aspetto della sicurezza sotto l'ottica delle stazioni sciistiche. In particolare, l'Avv. Censi ha chiarito quale siano gli obblighi che gravano sui gestori al fine di garantire la sicurezza degli utenti quali delineati dagli articoli da 2 a 7 della L. 363/03 e, sotto l'aspetto giurisprudenziale, ha citato e spiegato alcune interessanti sentenze che hanno escluso (in particolari circostanze) la responsabilità penale dei gestori per sinistri occorsi nell'urto contro manufatti e ostacoli lungo la pista. L'Avv. Mazzoleni, invece, ha analizzato con particolare attenzione i profili di responsabilità relativi a casi di sinistri occorsi agli sciatori nell'utilizzo degli impianti di risalita. I due interventi sono stati completati con precisi e numerosi richiami di estremi di sentenze rese dai diversi Tribunali competenti per l'arco alpino italiano, nonché dei diversi gradi di giudizio, che hanno consentito al pubblico di ben comprendere l'ottica dei magistrati che si trovano ad affrontare nelle aule di giustizia i casi di incidenti, talvolta assai gravi, nei quali tuttavia non sempre è agevole individuare le responsabilità. Sono risultati particolarmente graditi gli interventi del pubblico che, con quesiti e commenti, ha instaurato con i relatori un piacevole clima di dialogo che ha anche affrontato argomenti tecnici come, ad esempio, i diversi sistemi di assicurazione dei bambini alle sedie delle seggiovie. Infine, ha concluso la giornata di lavori il brillante intervento del Dott. Andrea Colla, Diret-

IL TAVOLO DEI RELATORI

DA SINISTRA, DOTT. ANDREA COLLA (ALAGNA), AVV. MAURO MANASSERO, L'AVV. CESARINA MANASSERO, L'AVV. PAOLO CENSI, L'AVV. DANIELE MAZZOLENI E IL DOTT. GIANBEPPE GATTI



GLI ARGOMENTI DEL MODULO NR. 1

LE NORME E LE STAZIONI SCIISTICHE

La legge n. 363 del 24 dicembre 2003 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e fondo» (Avv. M. Manassero)

I GESTORI DI IMPIANTI

Le norme di riferimento. La responsabilità civile e penale: le scriminanti applicabili alla fattispecie. Responsabilità colposa o oggettiva. (Avv. P. Censi, del Foro di Latina)

IL TRASPORTO NELLO SCI

Disciplina generale: parti contrattuali, obbligazioni, responsabilità civile e penale. (Avv. D. Mazzoleni, del Foro di Torino)

LE STAZIONI SCIISTICHE

La Legge Regione Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2 I problemi nella gestione degli impianti. Dott. Andrea Colla - A.D. Alagna - Monterosa ski.

SICUREZZA CONVEGNO A TORINO

tore Amministrativo della Monterosa S.p.a., che, grazie alla lunga esperienza nella gestione della stazione sciistica di Alagna Valsesia (Freeride Paradise), ha illustrato al pubblico le linee essenziali del progetto che fin dal 1996 ha avuto ad oggetto lo sviluppo impiantistico ed il rilancio economico dell'intera valle. Colla ha sottolineato come l'esempio alessandrino trovi riscontro in tutto il contesto alpino quale agente motore dell'economia; nonché l'importante ruolo che le stazioni sciistiche rivestono, sia d'inverno che d'estate, nella creazione di posti di lavoro e di professionalità. È superfluo precisare che i professionisti del diritto presenti in aula hanno assai apprezzato la descrizione degli importanti traguardi socio-economici, con altrettanti importanti risvolti di carattere sia sociale che politico, che il progetto Valsesia ha perseguito e raggiunto, consentendo una vera e propria rinascita, grazie anche alle collaborazioni strette con importanti istituti finanziari per lo sviluppo del Piemonte e della Valle d'Aosta. La seconda delle tre giornate del convegno è prevista per il 5 dicembre, e tratterà delle regole comportamentali fissate negli articoli da 8 a 19 della L. 363/03 per gli sciatori, gli snowboarder e, comunque, per tutti coloro che praticano attività sportive nelle aree sciabili attrezzate. Quindi, rimandiamo gli affezionati lettori all'articolo che apparirà sul numero del 31 dicembre e, per la stagione che sta iniziando, proponiamo un motto che assista tutti gli amanti della montagna: sci in sicurezza, cosicché l'applicazione del diritto nelle aule di giustizia sia sempre più rara!

Passando, ora agli argomenti tecnici oggetto del Convegno, pare opportuno qui ricordare le norme principali contenute nella legge nazionale affinché anche i nostri lettori, che non si occupano direttamente della materia legale, siano posti in grado di avere un apprezzabile grado di conoscenza delle norme, e affinché la cultura dello sport che ci appassiona sia sempre più consapevole, e volta ai profili della pratica in sicurezza.

LE NORME

Al fine dell'identificazione dei luoghi ove le norme in esame trovano applicazione, l'art. 2 della L. 363/2003 definisce le aree sciabili attrezzate comprendendovi le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, che abitualmente sono riservate alla pratica degli sport sulla neve (lo sci, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino; oltre ad altri sport individuati dalle singole normative regionali). La competenza ad individuare sul territorio tali aree spetta alle singole regioni e, in Piemonte, la materia è disciplinata dalla Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009, nella compilazione della quale il Dott. Andrea Colla, relatore al Convegno, ha avuto gran parte. L'individuazione delle aree sciabili, oltre a stabilire dove possiamo praticare il nostro sport preferito, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità delle aree medesime, con la conseguenza che i proprietari dei terreni oggetto della qualificazione, per effetto delle servitù coattive connesse alla gestione, divengono titolari del diritto a percepire la relativa indennità.

La medesima norma, inoltre, prevede espressamente i criteri in base ai quali ogni singola stazione deve predisporre, in proporzione al numero delle piste e degli impianti presenti, dei tracciati destinati agli allenamenti agonistici ed alla pratica di attività particolari, quale ad esempio lo "snowpark". La norma sancisce anche l'obbligo, per chi pratica evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, dell'uso del casco protettivo omologato.

Ai sensi dell'art. 3, i gestori delle aree sciabili attrezzate hanno l'obbligo, giuridicamente rilevante, di assicurare agli utenti la possibilità di praticare le attività sportive in condizioni di sicurezza e, quindi, devono provvedere alla messa in sicurezza delle piste, proteggere



LA «CORTE» DELLA SICUREZZA

1_IN ALTO, ANCORA IL TAVOLO DEI RELATORI. QUI SOPRA: 2_IL DOTT. GIANBEPPE GATTI 3_L'AVVOCATO PAOLO CENSI DEL FORO DI LATINA 4_L'AVVOCATO MAURO MANASSERO, IDEATORE E CONDUTTORE DI QUESTO IMPORTANTISSIMO CONVEGNO

gli utenti dagli ostacoli eventualmente presenti lungo i tracciati e, ove richiesto dalle condizioni, utilizzare adeguate protezioni e segnalazioni. In tale ottica, ben si comprende la gravità del comportamento di quegli sciatori che, per un non condivisibile concetto di divertimento, talvolta utilizzano i materassini di protezione come fossero slitte, talvolta aggirano o stracciano le reti di chiusura delle piste, talvolta asportano le segnaletiche. Tali comportamenti, assai gravi, non tengono conto della circostanza per la quale ogni danneggiamento di attrezzature e presidi destinati alla sicurezza espone gli sciatori a subire un danno fisico, ed il gestore dell'area sciistica a sanzioni (anche assai gravi) per la mancata cura dei sistemi di protezione. Infatti, ai sensi dell'art. 4, i gestori rispondono civilmente per i danni (overosia, risarciscono) che gli sciatori subiscono a causa dell'irregolarità o della mancata sicurezza delle piste da sci e, per tale motivo, la Legge impone loro la stipula di appositi contratti assicurativi, in assenza dei quali il gestore non può procedere all'apertura delle piste. Sempre nell'ottica della sicurezza e dell'informazione, il gestore delle aree sciistiche è anche tenuto ad esporre nella stazione i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alle regole di condotta previste dalla legge ed alla segnaletica che, ai sensi dell'art. 6, deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate. L'ultimo articolo della prima parte della Legge 363/2003, fissa l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, con particolare cura dei requisiti di sicurezza ed attenzione alla installazione ed alla visibilità della segnaletica. Inoltre, se il fondo della pista presenta cattive condizioni, o dal fondo derivino comunque pericoli oggettivi, il gestore ha l'obbligo di rimuovere la fonte di pericolo, oppure di chiudere la pista. La relativa segnalazione deve essere posta, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di risalita. Dall'articolo 8, e fino all'art. 19, la Legge 363/2003 fissa le regole comportamentali degli sciatori, degli snowboarder e, comunque, di tutti coloro che praticano attività sportive nelle aree sciabili attrezzate; la parte in questione stata trattata nel corso della seconda giornata del convegno preannunciata in onda il 5 dicembre, in occasione della quale è intervenuto anche il Direttore della rivista Sciare Marco. Approfondimento dunque, rimandato al numero del 1 gennaio, con un utile consiglio: «*Scia in sicurezza, cosicché l'applicazione del diritto nelle aule di giustizia sia sempre più rara!*» ❁

SCIARE Magazine

nr. **677**
Anno **49°**
15/31 dicembre 2014
e 5,00

ORGANO UFFICIALE
DELL'ASSOCIAZIONE
MAESTRI DI SCI ITALIANI E
DEL COMITATO PARALIMPICO

LA RIVISTA DEL GRANDE SCI E DEL TURISMO INVERNALE

Disponibile su
App Store



Partner



UNA BIANCA AVVENTURA

**PRIMA FREDDO, POI CALDO, INFINE GELO: L'INVERNO «VERO» STA PER INIZIARE
E PER GLI APPASSIONATI, PISTAIOLI, FREERIDER, FREESTYLER E SCIALPINISTI, CI SARÀ
L'ENNESIMA OCCASIONE PER FARSI CATTURARE DAL FASCINO DELLA MONTAGNA**



SCIAREMAG.IT